

STATUTO

PACE E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA MONTELLO 4

Numero REA: TV - 212082

Codice fiscale: 02463340261

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 34268 DI REP. E N. 21409 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO PRIMO

CAPO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Pace e Sviluppo società cooperativa sociale", con sede legale in Treviso (TV).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o sopprese sedi secondarie, filiali, succursali, depositi, agenzie, magazzini, rappresentanze ed uffici sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2070 (trentuno dicembre duemilasettanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria della compagine sociale, salvo il diritto di recesso delle socie e dei soci dissenzienti e assenti.

CAPO II

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Art.2 - Scopo sociale

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità, della solidarietà, della condivisione, del legame con il territorio e dell'autogestione responsabile dell'impresa, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e delle altre leggi in materia vigenti, ed opera in autonomia, libera da condizionamenti partitici e confessionali.

La società non ha scopo di lucro.

Lo scopo che le socie e i soci della Cooperativa intendono realizzare, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini, in un autentico spirito di mutualità, attraverso l'ideazione, la realizzazione, la gestione ed il sostegno di processi e servizi formativi, finalizzati all'educazione e alla cittadinanza consapevole.

La Cooperativa promuove la diffusione di modelli di economia solidale, favorendo in questo modo l'effettiva affermazione dei diritti universali della persona, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (approvata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948), con specifica attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali.

La Cooperativa per conseguire il proprio scopo sociale può avvalersi della collaborazione di volontarie e volontari anche tramite associazioni del territorio.

Per poter curare al meglio gli interessi sociali, la Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organi-

smi economici e cooperativistici e collaborare, su scala locale, nazionale ed internazionale, con organismi del Terzo Settore, altre Imprese Sociali e realtà *profit* che condividano scopi affini a quelli della Cooperativa.

Art.3 - Scambi mutualistici

La Cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici, secondo quanto disposto dagli artt. 2512 e 2513 c.c.

Lo scopo mutualistico che socie e soci, utenti, fruitrici e fruitori, intendono perseguire attraverso la gestione della Cooperativa che si ispira ai valori di un mercato equo e solidale, è di partecipare alle attività formative ed educative proposte così come di beneficiare di una distribuzione commerciale giusta - che previene lo sfruttamento delle produttrici e dei produttori svantaggiati e salvaguarda le risorse ambientali - nonché di contribuire a diffondere la cultura di un commercio, di un risparmio e di un turismo responsabili e consapevoli.

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, Pace e Sviluppo osserva le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. relative alla remunerazione del capitale delle socie cooperatrici e dei soci operatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della legge 59/1992.

La Cooperativa, in un'ottica di mutualità esterna e promozione del commercio equo agisce anche in favore delle e dei c.d. "produttrici e produttori marginali", ovvero coloro che svolgono un'attività produttiva in aree economicamente o in condizioni svantaggiate e che necessitano di supporto nell'accesso al mercato. Le produttrici e i produttori marginali nel contempo sono i destinatari dell'azione educativa e formativa svolta dalla Cooperativa - direttamente o attraverso altre organizzazioni appartenenti al medesimo movimento - per migliorare e implementare la propria impresa.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività vendendo beni e prestando servizi anche a non soci.

Art.4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, in relazione ai propri scopi mutualistici, ai requisiti e agli interessi delle socie e dei soci nel rispetto del principio della parità di trattamento ha per oggetto le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività sociali, culturali, educative e formative a favore delle socie e dei soci e di utenti diversi anche in collaborazione e con il contributo di enti pubblici ed enti privati, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici affini; tali attività sono volte prevalentemente a favorire l'integrazione sociale e la promozione umana delle cittadine e dei cittadini attraverso

la diffusione delle più ampie conoscenze dei temi legati allo sviluppo economico e sociale, al commercio equo e solidale, al commercio internazionale, al consumo critico, all'economia solidale e all'ambiente, alla finanza etica e al turismo responsabile, alla relazione con le produttrici e produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati, alla cultura della pace e della nonviolenza, all'interculturalità e all'accoglienza;

- organizzazione di percorsi formativi nelle scuole di ogni ordine e grado, accoglienza di studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado e universitarie e universitari in esperienze di tirocinio, stage e/o formazione-lavoro, inserimento delle ragazze e ragazzi durante il servizio civile universale.

La Cooperativa potrà inoltre:

- organizzare festival e rassegne culturali, conferenze e seminari, manifestazioni, mostre spettacoli o realizzare e distribuire materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli ed altri strumenti multimediali, per incentivare la diffusione fra le socie e i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti lo scopo sociale;

- svolgere attività di vendita in proprio e/o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti dell'economia solidale, biologici e/o ecologici acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero, anche attraverso la gestione di "Botteghe del Mondo"; ossia punti vendita per prodotti provenienti da produttrici e produttori del commercio equo e solidale e dell'economia solidale in genere, carceraria e simili, deputati anche ad essere luogo di incontro tra le socie e i soci e tra essi e utenti diversi nonché luogo di sensibilizzazione e di formazione sulle tematiche proprie dello scopo sociale, consentendo alle consumatrici e ai consumatori un rapporto il più possibile diretto con le produttrici e i produttori permettendo alle/ai prime/i di fruire dei prodotti e alle/ai seconde/i di accedere al mercato a condizioni eque;

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, con eventuali annessi pubblici servizi ed esercizi per la somministrazione di bevande ed alimenti, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura e simili altri che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale delle proprie socie e dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- promuovere, con particolare riguardo al corretto rapporto tra persona e ambiente, azioni di sensibilizzazione sociale sull'utilizzo dei sistemi di produzione di energia alternativa e di eventuali prodotti connessi, di utilizzo di tecnologie eco-compatibili, di produzione agricola secondo metodi biologici, al fine di diffondere uno stile di vita che con-

senta a tutti, di vivere quanto più possibile con le proprie risorse nel rispetto rigoroso dell'ambiente naturale, delle tradizioni culturali ed in spirito di collaborazione e solidarietà reciproca;

- promuovere attività di raccolta, acquisto e vendita di prodotti di seconda mano o provenienti da filiere di economia circolare;

- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, e altri momenti di aggregazione;

- promuovere turismo sociale e responsabile volto all'accrescimento del benessere dei soggetti deboli e alla tutela dell'ambiente, anche attraverso la promozione di un uso equo e sostenibile delle risorse.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa promuove e stimola lo spirito di previdenza e risparmio delle socie e dei soci, e verso la finanza etica, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono disciplinate e definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale e alle condizioni previste nel successivo art. 21.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale e comunque non nei confronti del pubblico, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento cooperativo a carattere mutualistico.

TITOLO SECONDO

LE SOCIE E I SOCI

Art.5 - Presupposti e tipologie delle socie e dei soci

Il numero delle socie e dei soci è illimitato e non può essere inferiore a nove.

Non possono essere socie o soci coloro che svolgono attività

concorrenziali o contrastanti con l'oggetto sociale della Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere socie e soci tutti coloro che condividono lo scopo sociale della Cooperativa e collaborano per il raggiungimento dello stesso, siano essi persone fisiche, giuridiche o enti.

Le socie e i soci sono coloro che realizzano con la Cooperativa uno dei possibili scambi mutualistici di cui al precedente art. 3 e potranno essere:

- socie e soci cooperatrici/cooperatori, fruitrici e fruitori (consumatrici/consumatori, utenti e risparmiatrici/risparmiatori), persone fisiche e persone giuridiche o enti dotati di capacità d'agire, che acquistano i beni e fruiscono dei servizi sociali, educativi, formativi e informativi offerti dalla Cooperativa;
- socie e soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente e spontaneamente a favore della Cooperativa, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge e sono iscritti in una apposita sezione del libro soci;
- socie e soci sovventori che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto finanziario significativo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, per quanto non previsto dal successivo art. 15 del presente Statuto;
- socie e soci finanziatori che cedono beni o l'utilizzo di loro beni a titolo gratuito per un periodo di tempo limitato o permanente.

Art.6 - Condizioni di ammissione

Chi intende essere ammesso come socia o socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, Email e/o PEC e numero di cellulare, se trattasi di persona fisica;
- b) la denominazione, la sede legale, codice fiscale e/o Partita IVA, PEC ed Email, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, nonché la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa, se trattasi di persona giuridica o ente;
- c) la tipologia di socia o socio prescelta;
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere che non dovrà essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 39 del presente statuto;

g) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'organo amministrativo.

Le quote di capitale sociale sottoscritte dovranno essere versate nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente e al precedente articolo e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione della socia o del socio deve essere comunicata all'interessata/o e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

La deliberazione di diniego deve essere motivata e deve essere comunicata alla persona interessata entro 60 giorni dall'adozione della stessa; a sua volta, la persona interessata ha facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego a pena di decadenza, che sulla domanda di ammissione rigettata si pronunci l'Assemblea.

Il domicilio legale della socia o del socio è quello risultante dal libro soci.

La socia o il socio e l'aspirante socia o l'aspirante socio sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

In difetto, le comunicazioni si daranno per regolarmente avvenute nel domicilio indicato nella domanda di ammissione.

Art.7 - Diritti e doveri della socia e del socio

Ciascuna socia e ciascun socio ha diritto di partecipare attivamente alla vita della Cooperativa, nei limiti della tipologia assunta ed in particolare ha diritto di essere informato sulle attività della Cooperativa e di accedere ai relativi servizi.

Aderendo alla Cooperativa le socie e i soci si impegnano:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a non svolgere alcuna azione che possa essere considerata dal Consiglio di Amministrazione in concorrenza o comunque pregiudizievole agli interessi della Cooperativa;
- c) a versare interamente il valore delle quote di capitale sociale sottoscritto;
- d) a contribuire attivamente al buon andamento della Cooperativa partecipando alle Assemblee, fruendo dei servizi, depositando risparmio, acquistando i prodotti da essa forniti, divulgando, partecipando, promuovendo e sostenendo le attività proposte e organizzate dalla Cooperativa.

Le socie e i soci impossibilitate/i alla partecipazione attiva possono partecipare alla vita della Cooperativa anche sovvenzionando e contribuendo personalmente con un versamento a sostegno delle attività perseguite dalla Cooperativa, secon-

do quanto previsto in apposito regolamento.

Alle socie e ai soci finanziatori sono date concessioni e/o agevolazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art.8 - Scioglimento del rapporto sociale

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da recesso, esclusione o per causa di morte.

Se la socia o il socio è diversa/o da persona fisica per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale, scioglimento o liquidazione.

Art.9 - Recesso della socia o del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la socia o il socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa quando non intenda o non sia più in grado di proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con richiesta scritta alla Cooperativa a mezzo raccomandata anche a mano, ovvero con altro mezzo che consenta la prova del ricevimento.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la richiesta viene presentata almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso; in caso contrario, avrà effetto con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.10 - Esclusione

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere esclusa/o la socia o il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa o che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa ;
- d) che non partecipi alla vita sociale della Cooperativa attivamente, come definito dall'art. 7 e normato da apposito regolamento;
- e) che sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o sia sottoposto a liquidazione giudiziale;
- f) che sia irreperibile e quindi renda impossibile per gli organi sociali l'accertamento dell'avvenuto recapito delle convocazioni assembleari e delle altre comunicazioni sociali;
- g) che svolga attività considerata dal Consiglio di Amministrazione concorrente e contraria agli interessi sociali o che si trovi in situazione di incompatibilità con gli scopi dell'attività sociale.

L'accertamento della causa di esclusione è demandato alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo pronuncia l'esclusione e la comunica alla socia o al socio mediante raccomandata, anche a mano, ovvero con altro mezzo purché consenta la prova del ricevimento.

L'esclusione diventa efficace decorsi sette giorni dalla comunicazione alla socia o al socio della delibera.

Art.11 - Morte della socia o del socio

Le eredi o gli eredi, provviste/i dei requisiti, possono formulare richiesta di subentro nella partecipazione, che è sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Parimenti, in caso di morte della socia o del socio le, o gli, eredi o legatarie/legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote.

Le eredi o gli eredi e legatarie/i della socia o del socio deceduta/o dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatarie/legatari, esse/i dovranno indicare quello tra esse/i che le/i rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso.

Art.12 - Comunicazioni e impugnazioni

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate per iscritto alla socia o al socio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo che ne compri l'avvenuto recapito.

Le controversie che insorgessero tra le socie o i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono regolate dall'art. 39.

Art.13 - Liquidazione delle quote

Le socie cooperatrici recedute o escluse, e i soci cooperatori receduti o esclusi, hanno il diritto al rimborso del capitale da esse/i effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristorno, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, al netto delle eventuali spese amministrative e di notifica.

I rimborsi sono eseguiti entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

E' fatto salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido nei confronti della socia o del socio, anche derivante da eventuale risarcimento dei danni arrecati alla Società dalla socia o

dal socio escluso.

Art.14 - Richiesta di rimborso e decadenza.

Le socie cooperatrici recedute o escluse, e i soci cooperatori, receduti o esclusi ovvero le eredi e/o gli eredi ovvero le legatarie o i legatari della socia o del socio defunta/o dovranno richiedere il rimborso delle somme, di cui all'art. 13, per iscritto entro e non oltre la scadenza di 1 (un) anno dallo scioglimento del rapporto, a pena di decadenza.

Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO TERZO

STRUMENTI FINANZIARI

SOCIE E SOCI SOVVENTRICI/SOVVENTORI -

SOCIE E SOCI FINANZIATRICI/FINANZIATORI

Art.15 - Socie e soci sovventrici/sovventori - Socie e soci finanziatrici/finanziatori

(a) Socie e soci sovventrici/sovventori

I conferimenti della socia sovventrice e del socio sovventore costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili alle condizioni di cui in appresso.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni delle sovventrici o dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il valore delle azioni sottoscritte dalle socie sovventrici e dai soci sovventori non può complessivamente superare il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale totale della Cooperativa, quale risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di ammissione della socia sovventrice e del socio sovventore o di aumento del numero delle azioni possedute da costoro. Il valore delle azioni sottoscritte dalla singola socia sovventrice o dal singolo socio sovventore non può complessivamente superare il 20% (venti per cento) del capitale sociale totale della Cooperativa, quale risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di ammissione della socia sovventrice e del socio sovventore o di aumento del numero delle azioni possedute.

A ciascuna socia sovventrice e a ciascun socio sovventore è attribuito 1 (uno) voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte, ancorché appartenga anche alla categoria di socia cooperatrice e/o volontaria e socio cooperatore e/o volontario.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla legge 59/1992 e alla delibera assembleare, la quale dovrà disciplinare il termine di permanenza della socia sovventri-

ce e del socio sovventore, l'importo complessivo dell'emissione, i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione in fase di emissione e sottoscrizione dei titoli.

I voti attribuiti alle socie sovventrici o ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutte le socie e a tutti i soci.

(b) Socie finanziatrici e soci finanziatori

La socia finanziatrice o il socio finanziatore è una socia o un socio che liberamente cede beni o concede l'utilizzo di beni a titolo gratuito per un periodo di tempo limitato o permanente, come atto volontario di sostegno alla Cooperativa, senza alcun obbligo di partecipazione alla vita sociale.

Alle socie finanziatrici o ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito delle socie cooperatrici o ordinarie e dei soci cooperatori o ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione. A ciascuna socia finanziatrice o a ciascun socio finanziatore è attribuito 1 (uno) voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. Alle socie finanziatrici o ai soci finanziatori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme delle socie o dei soci presenti ovvero rappresentate/i in ciascuna assemblea generale.

Eventuali agevolazioni per le socie finanziatrici e i soci finanziatori sono descritte nel Regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art.16 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale delle socie cooperatrici e dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dalle socie cooperatrici e dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dai conferimenti effettuati dalle socie sovventrici o dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale ordinaria, nel limite fissato dalla legge;
- d) dall'eventuale riserva straordinaria, formata dalle azioni non rimborsate alle socie recedute o ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi delle socie cooperatrici o dei soci cooperatori defunti;
- e) da altre riserve indivisibili;
- f) da ogni altro fondo od accantonamento istituito dall'As-

semblea, anche a copertura di rischi generici;
g) da qualunque liberalità pervenuta alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente le socie e i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Art.17 - Indivisibilità e cessione delle quote

Le quote di capitale sociale sono indivisibili.

Salva diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, l'importo delle quote inizialmente sottoscritte e quello delle eventuali successive sottoscrizioni dovrà essere versato all'atto della sottoscrizione stessa.

Le quote non possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società, né possono essere sottoposte a pegno o vincolo.

Art.18 - Riserve

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra le socie e i soci, sotto qualsiasi forma, né durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art.19 - Esercizio sociale/Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° Luglio al 30 Giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea delle socie e dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di nota integrativa o nella relazione sulla gestione.

Art.20 - Destinazione degli utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.

Il residuo attivo risultante dal bilancio, dedotto il 30% (trenta per cento) per il fondo di riserva legale ordinaria, potrà essere così destinato:

- a) al Fondo mutualistico nella misura fissata della legge;
- b) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale nei limiti di cui all'art. 7 della Legge n. 59/1992 e precedente maggiorata al massimo di due punti percentuali;
- c) una quota alla riserva straordinaria e agli altri eventuali fondi o accantonamenti istituiti dall'Assemblea.

L'Assemblea, in deroga a quanto sopra, può sempre deliberare la destinazione degli utili o di parte di essi a riserve indivisibili, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) del presente articolo.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio può delibe-

rare anche sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti leggi; in ogni caso la ripartizione del ristorno va effettuato in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento. Il ristorno potrà essere attribuito alle socie e ai soci solo con le modalità di cui all'art.2545-sexies, comma 3°, c.c.

Art.21 - Prestiti delle socie e dei soci

La Società potrà ricevere prestiti dalle socie e dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno.

I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta delle socie e del socio.

Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla normativa vigente per il riconoscimento delle agevolazioni.

TITOLO QUINTO

ORGANI SOCIALI

Art.22 - Organi sociali

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea delle socie e dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato o se previsto per legge.

CAPO I

L'ASSEMBLEA

Art.23 - Assemblea delle socie e dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione nella *home page* del sito *web* della Cooperativa congiuntamente alla pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale almeno otto giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di comunicazione anche telematica o di pubblicità diretta a meglio diffondere fra le socie e i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentate tutte le socie e tutti i soci con diritto di voto e sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, dei membri del Collegio sindacale. Tuttavia ciascuna/o delle intervenute e/o degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata/o.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni ovvero, nelle ipotesi di legge, 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo delle socie e dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art.24 - Assemblea: poteri

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e delibera sull'eventuale destinazione degli utili;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) delibera l'eventuale misura degli emolumenti da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, e la retribuzione annuale dei membri del Collegio Sindacale per i 3 (tre) esercizi di carica;
- 4) approva o modifica i regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 5) delibera sulle responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di prevalenza di cui all'art. 2514 c.c., con le maggioranze e modalità previste dalla legge;
- c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- d) sull'emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente Titolo III;
- e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art.25 - Assemblea: costituzione e deliberazioni

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentate tante socie e tanti soci con diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti ad esse e ad essi.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle socie e dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei tre/quinti dei voti delle socie e dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Art.26 - Voto

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano oppure con schede o altre modalità che permettano comunque la riconoscibilità del voto espresso.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee le socie e i soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni.

Ogni socia e socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote di capitale sociale o di azioni possedute.

La socia o il socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un'altra socia o da un altro socio non amministratrice/amministratore, né sindaca o sindaco, né dipendente, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socia o socio delegato non può rappresentare più di due socie o soci.

Il voto non potrà essere espresso né per corrispondenza né con altro mezzo di comunicazione a parte i casi definiti dal successivo art.28.

Art.27 - Assemblea: presidenza e verbalizzazione

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dalla/dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza dalla/dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatrici/scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dalla/dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il Verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da una/un Notaio.

Art.28 - Assemblea in audio e/o video conferenza

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo, se obbligatorio in base alla normativa *pro tempore* vigente, la/il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito alla/al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione delle/degli intervenute/i, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito alle intervenute/agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea su-

gli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali le intervenute/gli intervenuti potranno affluire.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

Art.29 - Consiglio di Amministrazione: elezione composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari, variabile da 5 a 11 membri da eleggersi esclusivamente tra gli iscritti nel Libro Soci.

Il numero dei membri è comunque determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.

I membri del Consiglio devono essere iscritti nel Libro soci da almeno 2 anni.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un mandato di 3 (tre) esercizi; i suoi componenti sono sempre rieleggibili, ma non possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi superiore a quello previsto dalla legge di volta in volta vigente.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

La carica di consigliere è gratuita, salvo diversa disposizione assembleare. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno la/il Presidente ed una/o o più Vice Presidente, se queste/i non sono nominate/i dall'Assemblea.

Art.30 - Consiglio di Amministrazione: convocazione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dalla/dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, nonché tutte le volte in cui sia fatta domanda da almeno un terzo delle consigliere e dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mano o telefonicamente, in modo che i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri effettivi del Collegio sindacale ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere i-

identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare; verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trova la/il Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, se nominati.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti dalla/dal Presidente (o dalla/dal Vice presidente) e dal Segretario nominato per la redazione e sono trascritti in apposito libro, visionabile dalle socie e dai soci a norma di legge.

Art.31 - Consiglio di Amministrazione: poteri - Deleghe amministrative

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Allo stesso è attribuita la competenza nelle materie previste dall'art.2365, comma 2°, del Codice Civile, nonché la facoltà a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del Codice Civile, nei limiti e secondo le modalità ivi previste. Per particolari operazioni quali la vendita o l'acquisto di immobili il Consiglio deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria.

La/il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e sociale della Cooperativa.

La/il Presidente perciò è autorizzata/o a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la/il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Al fine di decidere su questioni di particolare complessità o rilevanza per la vita della Cooperativa stessa, su proposta del Consiglio di Amministrazione che ne definisce gli ambiti, l'Assemblea può istituire con apposito regolamento organi consultivi composti da socie e soci in grado di rendere pareri non vincolanti in tempi accettabili per la buona gestione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli membri o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato esecutivo, il quale è tenuto a riferire al Consiglio sull'andamento della Cooperativa e sulla attività svolta con la cadenza prevista dalla legge.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione delle socie e dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, o le altre materie previste dalla legge.

Art.32 - Integrazione del consiglio

In caso di mancanza di uno o più amministratrici/amministratori il Consiglio provvede a norma dell'art. 2386 c.c.

CAPO III

ORGANO DI CONTROLLO

Art.33 - Organo di controllo

Ove necessario ai sensi di legge, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, osservati i restanti termini di legge anche in relazione ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge, se non ricorrono le condizioni di legge che rendono obbligatoria la separata nomina di un revisore legale o di una società di revisione.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali della Cooperativa.

L'organo di controllo relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art.34 - Revisione legale dei conti

Se necessario per legge, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. La revisione legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO SESTO

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.35 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che delibera o dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.36 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dalle socie sovventrici e dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dalle socie e dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, e del sovrapprezzo eventualmente versato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.37 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e le socie e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Art.38 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e le cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art.39 - Clausola compromissoria

La Cooperativa, vista la sua natura e le sue finalità, si impegna a intraprendere azioni volte a prevenire l'insorgere dei conflitti tra e con le socie/i soci, o con le/gli aspiranti tali, anche attraverso la sperimentazione del consenso partecipato.

Tuttavia, qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e applicazione del presente statuto, nonché tra le socie/i soci ovvero tra le socie/i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, devono essere risolte da un Arbitro nominato dalla/dal Presidente della CCIAA di Treviso. Qualora il soggetto designato non provveda alla nomina entro 30 (trenta) giorni, la stessa

dovrà essere effettuata dalla/dal Presidente del Tribunale di Treviso su istanza della parte più diligente. L'Arbitro deciderà la controversia in via irrituale e secondo equità entro 180 (centottanta) giorni dalla sua costituzione, e la decisione sarà inappellabile e vincolerà irrevocabilmente le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori/amministratrici, liquidatori/liquidatrici e sindaci/sindache ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Sono salve comunque le altre disposizioni di legge al riguardo.

F.TO ALESSANDRO GALARDI

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.